



Provincia Regionale di Ragusa

REGOLAMENTO DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

Publicato all'Albo Pretorio
della Provincia Regionale Ragusa

dal 22-12-00 - 06-01-2001

Il Messc. Notificatore
Responsabile del

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE

CON DELIBERAZIONE N.60 DEL 27.04.1999 RIPIORTANTE ESITO NEGATIVO NELLA
VOTAZIONE COMPLESSIVA E
CON DELIBERAZIONE N.93 DELL'1.06.1999.

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO. SEZIONE CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE
N.7362/6881 DEL 12.08.1999 AD ESCLUSIONE DEL COMMA 2 DELL'ART.27 CHE RISULTA
SOPPRESSO.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 22.8.1999 AL 6.9.1999.

CON DELIBERAZIONE N.41 DEL 10.3.2000 RIPROPOSIZIONE COMMA 2 ART.27.

RESO ESECUTIVO DAL CO.RE.CO., SEZIONE CENTRALE DI PALERMO CON DECISIONE
N.1855/1668 DEL 13 APRILE 2000.

RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA DAL 22 DIC. 2000 AL 6 GEN. 2001

PROVINCIA REGIONALE

DI

RAGUSA

Settore Tributi, Concessioni ed Espropriazioni

Regolamento per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di autorizzazione per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade Provinciali.

- Approvato con deliberazione n° _____ del _____

Reso esecutivo dal CO.RE.CO Sezione Centrale di Palermo
con decisione n° _____ del _____

Pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Ragusa

dal _____ al _____

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 Definizione dei mezzi pubblicitari	" 1
Art. 3 Dimensioni	" 3
Art. 4 Caratteristiche dei cartelli, delle Insegne di Esercizio e degli altri Mezzi Pubblicitari	" 4
Art. 5 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi	" 5
Art. 6 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza	" 6
Art. 7 Ubicazione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	" 11
Art. 8 Pubblicità fonica	" 11

TITOLO II

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 9 Autorizzazioni	pag. 12
Art.10 Procedimento per il rilascio delle Autorizzazioni	" 12
Art.11 Attivazione del procedimento amministrativo	" 13
Art.12 Termine per la definizione del procedimento amministrativo	" 14
Art.13 Istruttoria	" 15
Art.14 Conclusione del procedimento	" 16
Art.15 Rilascio dell'autorizzazione	" 16
Art. 16 Contenuto del provvedimento di autorizzazione	" 17

Art. 17 Durata dell'autorizzazione	pag. 18
Art. 18 Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione	" 18
Art. 19 Targhette di identificazione	" 20
Art. 20 Revoca e modifica dell'autorizzazione. Rinuncia	" 21
Art. 21 Decadenza dall'autorizzazione	" 21
Art. 22 Subentro nell'autorizzazione	" 22
Art. 23 Rinnovo dell'autorizzazione	" 22
Art. 24 Cambio del messaggio pubblicitario riportato su un cartello, su una insegna di esercizio o su altro mezzo pubblicitario	" 23
Art. 25 Anagrafe delle autorizzazioni	" 23

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 26 Oggetto del canone	" 24
Art. 27 Soggetti tenuti al pagamento del canone	" 24
Art. 28 Suddivisione delle strade di proprietà della Provincia Regionale	" 25
Art. 29 Determinazione del canone	" 30
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone	" 31

TITOLO IV

PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI APPLICABILI

Art. 31 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi	" 32
Art. 32 Vigilanza	" 33
Art. 33 Sanzioni (art. 23 C.d.S.)	" 34

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 Riordino della pubblicità esistente	pag. 35
Art. 35 Pubblicità abusiva	“ 36
Art. 36 Norma transitoria	“ 36
Art. 37 Entrata in vigore del presente regolamento	“ 37

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 della D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di svolgimento della Pubblicità sulle strade Provinciali, sulle strade Regionali ed in vista di esse, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli artt 47 e ss del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:

- a) il Titolo I disciplina le modalità della Pubblicità sulle strade;
- b) nel Titolo II sono individuate le procedure di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni per la Pubblicità sulle strade;
- c) il Titolo III contiene i criteri di determinazione del canone e stabilisce i termini e le modalità per il pagamento;
- d) il titolo IV è dedicato alle procedure di verifica delle violazioni e alle sanzioni applicabili.

Art. 2

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione ~~direzione~~ della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonale, cestini,

panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non quindi insegne, secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, e gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

Art. 3

Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell'articolo precedente, se installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq., è possibile incrementare la superficie delle insegne di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq., fino al limite di 50 mq..

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati, sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 mt. x 0,20 mt. e superiori di 1,50 mt. x 0,30 mt.. E' ammesso

l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 4

Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I Cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma egolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, particolarmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e l'obbligo limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori

dai centri abitati deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo punto ad una quota non inferiore a 5,1 mt. rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art 5

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 mt. dal bordo della carreggiata, salvo motivata derogata da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 6

Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km. all'ora, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) m. 3 dal limite della carreggiata;
- b) m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) m. 100 dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
- h) m. 250 prima delle intersezioni;
- i) m. 100 dopo le intersezioni;
- j) m. 200 dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto

il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiori a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa con il muro e con i tronchi degli alberi, se tale allineamento è superiore a ml. 1.50 dalla carreggiata. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra le carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti in carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiori a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km. all'ora, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle

seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23 comma 6 del Codice.

- a) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) m. 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3 lett. a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. - Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del Regolamento Comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata ed entro i centri abitati, alla distanza

stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo.

Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq., non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1, del Codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari, utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali che determinano le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inserite, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unitamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione dello spettacolo o delle iniziative cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 mt. ed a 12,5 mt.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. E' vietata la apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiori a 500 mt., è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e dopo i segnali stradali pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 mt.

14. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è subordinata, oltre che all'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, al nullaosta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 7

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 metri quadrati per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice, del regolamento di esecuzione.

Art. 8

Pubblicità fonica

La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati e sulle strade di proprietà, dalla Provincia.

TITOLO II
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA PUBBLICITA' SULLE STRADE

Art. 9

Autorizzazioni

1. La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali e le strade regionali ed in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia Regionale.

2. La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è soggetta ad autorizzazione da parte dei Comuni previo nullaosta tecnico dell'Ente proprietario della strada.

3. L'autorizzazione per la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari su di una strada di proprietà di un Ente diverso, visibili da una strada di proprietà della Provincia Regionale, è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultima.

4. La collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, visibili da una strada di proprietà della Provincia Regionale è soggetta all'autorizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato, previo nullaosta dell'Ente proprietario della strada.

Art. 10

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione, costituente titolo per la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, è subordinato

all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

Art. 11

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo, di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

2. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o la partita IVA;
- b) l'individuazione specifica della strada provinciale interessata e la progressiva chilometrica.

Qualora la richiesta sia presentata da Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno anche essere indicati la denominazione, la sede e la persona che ha la rappresentanza legale.

3. Nella domanda è possibile richiedere l'autorizzazione per l'installazione di più cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari, purché ricadenti sulla

stessa S. P. L'installazione di più cartelli, insegne d'esercizio o altri mezzi pubblicitari su Strade Provinciali diverse, comporta la presentazione di una istanza per ogni strada.

4. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) un ~~segno~~ Circolare N.T. di L. 80.000 intestato a "PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA";
- b) n. 4 copie a colori del bozzetto del messaggio da esporre;
- c) n. 4 copie della planimetria della strada con evidenziazione della posizione del cartello;
- d) autodichiarazione, redatta ai sensi della L. n. 15 del 4/01/1968, con la quale si attesta che *"il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità, elementi accertati da soggetti idonei"*;

5. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione.

6. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque non può essere inferiore a tre mesi.

7. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Art. 12

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nella richiesta, motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della

collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere la collocazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 90 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo per il primo anno che decorre dall'esecutività dell'atto, successivamente è di giorni 60.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 13

Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'autorizzazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 11, il responsabile formula all'interessato, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente, per l'incasso dell'Assegno Circolare, all'Ufficio Ragioneria che la dovrà restituire al responsabile del procedimento entro il termine di 10 giorni, e successivamente all'Ufficio Tecnico per l'acquisizione del relativo parere. Detto parere deve essere espresso e comunicato al responsabile del procedimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 14

Conclusione del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente del settore per l'emissione del relativo provvedimento di autorizzazione o del provvedimento di diniego. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

2. In caso di assenza o impedimento del dirigente amministrativo il provvedimento è emesso da altro soggetto secondo le previsioni del Regolamento interno dell'Ente.

Art. 15

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento trasmette il provvedimento di autorizzazione, in bollo, al richiedente con il relativo bozzetto approvato dal dirigente dell'Ufficio Tecnico, e un bollettino di C/C postale prestampato con l'indicazione del canone da pagare, determinato secondo le modalità indicate nell'art. 26 e ss. oltre al rimborso delle spese postali.

2. La seconda copia, in bollo, resta agli atti dell'Ufficio competente. Una fotocopia, in carta semplice, è trasmessa al capo cantoniere competente per territorio, affinché sorvegli sulla corretta installazione del cartello o di altro mezzo pubblicitario secondo le modalità indicate nell'autorizzazione e verifichi che su ognuno di essi sia stata fissata la targhetta metallica secondo le modalità indicate nel successivo art. 19.

3. Il capo cantoniere dovrà inoltre verificare e comunicare tempestivamente e per iscritto la fine dei lavori e se gli stessi sono stati eseguiti secondo quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione.

4. Ricevuta la comunicazione, l'ufficio Concessioni trasmette la pratica all'Ufficio Ragioneria per il rimborso della somma eventualmente rimasta.

5. Nel caso in cui entro i termini fissati per la conclusione del procedimento la richiesta di installazione del manufatto non viene evasa, la stessa si intende accettata.

Art. 16

Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione dei dati del titolare dell'autorizzazione:

- la misura esatta del canone;
- la durata dell'autorizzazione, che non può essere superiore ai 3 anni, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'esatta indicazione della progressiva chilometrica e della strada provinciale sulla quale deve essere installato il cartellone o altro mezzo pubblicitario;
- gli adempimenti e gli obblighi del titolare dell'autorizzazione.

2. Qualora il provvedimento di autorizzazione è rilasciato a favore di Enti, Società, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, devono essere indicati la denominazione, la sede e la persona che ha la rappresentanza legale.

Art. 17

Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità tre anni e allo scadere del periodo dovrà considerarsi estinta, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi a cura dell'interessato almeno 90 giorni prima della scadenza. I cartelli, le insegne di esercizio o gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere immediatamente rimossi dal titolare.

2. Se il titolare non provvede spontaneamente entro 30 giorni, l'ente lo diffida ad adempiere entro i successivi 8 giorni, mediante lettera Raccomandata con A.R.

3. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede direttamente alla rimozione del manufatto con spese a carico del titolare inadempiente.

Art. 18

Principali obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) il cartello pubblicitario dovrà essere installato entro giorni 60 dalla data di rilascio della autorizzazione;
- b) tutte le spese relative all'autorizzazione e per la durata della stessa sono a carico del titolare dell'autorizzazione, il quale si obbliga, in qualsiasi tempo, a sua cura e a sue spese ed entro i termini assegnati dall'Ente Provincia, a provvedere allo spostamento del cartello pubblicitario, qualora lo stesso interferisca con eventuali lavori da effettuare nell'ambito della sede stradale;

- c) il titolare dell'autorizzazione, durante i lavori di installazione e per tutta la durata degli stessi, assume ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o cose che si dovessero verificare nel tratto di strada interessata in conseguenza dei lavori per i quali si chiede l'autorizzazione, sollevando l'Ente Provincia da ogni responsabilità in merito ed impegnandosi, in ogni caso, a rifondere alla Provincia e/o ai suoi funzionari e dipendenti ogni onere che in merito gli stessi fossero chiamati a sostenere;
- d) il cartello pubblicitario dovrà essere installato nel rispetto delle distanze indicate negli articoli 6 e 7;
- e) ad installazione avvenuta, il richiedente non dovrà lasciare tracce di eventuali materiali di risulta depositati sulla strada;
- f) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, secondo le modalità indicate nel successivo art. 19.
- g) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- h) effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento;
- i) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente;
- j) è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

2. L'inosservanza delle superiori condizioni o delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comporta, previa diffida e costituzione in mora, la revoca dell'autorizzazione da parte della Provincia Regionale e la rimozione del cartello

pubblicitario a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, nonché, ove richiesto, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

3. Il titolare è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'autorizzazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 19

Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

2. Le targhette o le scritte di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.

Art. 20

Revoca e modifica dell'autorizzazione. Rinuncia.

L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano necessaria la rimozione del cartello.

2. Il titolare può rinunciare all'autorizzazione entro 60 giorni dalla data di rilascio, con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'installazione non è ancora avvenuta, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'installazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, non si dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

3. Qualora l'autorizzazione sia stata conseguita in applicazione del comma 5 dell'art. 15 e la stessa sia in contrasto con le norme vigenti o difforme rispetto alla richiesta avanzata, l'Amministrazione ordina all'interessato la rimozione secondo le procedure previste dall'art. 17.

Art. 21

Decadenza dalla autorizzazione

1. La decadenza dalla autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi previsti dal provvedimento di autorizzazione;
- mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

2. La decadenza dalla autorizzazione comporta l'equiparazione delle installazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di

autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite all' articolo 34.

Art. 22

Subentro nell'autorizzazione

In caso di successione a qualunque titolo, di altra persona od ente al titolare dell'autorizzazione, l'avente causa, nel termine di sei mesi, deve darne comunicazione alla Provincia Regionale.

Se la successione avviene *inter vivos*, tale obbligo spetta anche al cedente.

Art. 23

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 11 del regolamento almeno 3 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dall'art. 9 e ss. del presente regolamento.

Art. 24

Cambio del messaggio pubblicitario riportato su un cartello, su una insegna di esercizio o su altro mezzo pubblicitario

fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare della autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello, su una insegna di esercizio o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, in carta legale, allegando n. 4 bozzetti a colori del nuovo messaggio e un Assegno Circolare N.T. di L. 40.000 intestato a "PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA".

2. Nell'istanza devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione alla quale si fa riferimento.

3. L'Autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 25

Anagrafe delle autorizzazioni

1. L'ufficio competente è tenuto a registrare i provvedimenti di autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti, il canone annuo, una sommaria descrizione del cartello dell'insegna di esercizio o di altro mezzo pubblicitario, nonché le loro eventuali variazioni.

2. Le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale a cura dell'ufficio tecnico.

TITOLO III
DISCIPLINA DEL CANONE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 26

Oggetto del canone

E' soggetto al canone di autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade Provinciali, sulle strade Regionali ed in vista di esse, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Codice della Strada e dagli artt. 47 e ss del relativo Regolamento di esecuzione e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di autorizzazione.

2. Le Organizzazioni di utilità sociale (ONLUS), regolarmente riconosciute, in base alla previsione formulata all'art. 21 del D.Lgs. 460 del 4/12/1997, sono esentate dal pagamento del canone di autorizzazione se intendono procedere all'installazione di manufatti nei tratti di strade provinciali. L'installazione dei manufatti, in esenzione, è limitata ad uno di essi per ogni ONLUS.

3. Per ogni ulteriore installazione rispetto a quanto previsto dal precedente comma, alle ONLUS è riconosciuta la riduzione della tariffa ridotta al 50%.

Art. 28

Suddivisione delle strade di proprietà della Provincia Regionale

La tariffa base per la determinazione del canone di autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle strade sulle quali sono installati i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari.

2. A tal fine le strade sono suddivise in 2 categorie, secondo la classificazione stabilita con la delibera n. 76 del 07/06/1994 del Consiglio Provinciale, adottata per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DI 1^ CATEGORIA

S.P. 2 VITTORIA - ACATE - S.PIETRO	KM.15 + 150
S.P. 4 COMISO - GRAMMICH	" 12 + 860
S.P. 7 COMISO - CHIARAMONTE	" 15 + 700
S.P. 8 CHIARA - MALTEMPO	" 4 + 720
S.P. 10 A-ZIATA - MALTEMPO	" 10 + 537
S.P. 12 GIARRATANA - BUCCHERI	" 8 + 480
S.P. 17 VITTORIA - SCOGLITTI	" 19 + 372
S.P. 20 COMISO - S.CROCE	" 15 + 015
S.P. 25 RAGUSA - MARINA DI RAGUSA	" 19 + 306
S.P. 31 SCOGLITTI - ALCERITO	" 13 + 920
S.P. 35 S.CROCE - PUNTA SECCA	" 5 + 800
S.P. 36 S.CROCE - MARINA DI RAGUSA	" 4 + 351
S.P. 37 SCICLI - S.CROCE	" 21 + 200
S.P. 39 SCICLI - DONNALUCATA	" 4 + 500
S.P. 42 CAITANA - SCICLI	" 7 + 400
S.P. 43 CAITANA - CAVA UCCIARDA - SAMPIMU	" 12 + 278
S.P. 45 BUGILFEZZA - POZZALLO	" 9 + 380
S.P. 46 ISPICA - POZZALLO	" 8 + 000
S.P. 49 ISPICA - PACHINO	" 9 + 245
S.P. 50 FAVARA - BUFALI - MARZA	" 12 + 352
S.P. 52 ANNUNZIATA - CASTIGLIONE	" 3 + 400
S.P. 54 MODICA - SCICLI (FIUMELATO)	" 8 + 280
S.P. 57 GIARRATANA - PALAZZOLO ACREIDE	" 5 + 007
S.P. 59 MODICA - GIARRATANA	" 4 + 825
S.P. 60 RAGUSA - VITA - S.CROCE	" 10 + 315
S.P. 63 MARINA DI RAGUSA - DONNALUCATA	" 15 + 568
S.P. 64 DONNALUCATA - CAVA DIALIGA	" 5 + 780
S.P. 65 CAVA DIALIGA - SAMPIERI	" 4 + 825
S.P. 66 POZZALLO - SAMPIERI (LITORAZI-LA)	" 10 + 315
S.P. 67 POZZALLO - MARZA	" 15 + 568

S. P. 85 S.CROCE - SCOGLITTI	..	10 - 000
S.P. 88 MARINA DI RAGUSA - PUNTA SECCA	..	3 - 818
S.P. 89 MARINA DI RAGUSA - DONNALUCATA	..	8 - 800
S. P. 102 CAMMARA-NA - SCOGLITTI (LITORAJEA)	..	3 + 930
S. P. 120 S.CROCE - CASUZZE	..	3 - 620



STRADE REGIONALI

S. R. 7 SCOGLITTI - AL CERITO	Km.	1 - 200
S. R. 24 S.CROCE - PUNTA BRACCETTO	"	5 + 100
S. R. 25 PUNTA SECCA - MAGHIALONGA	..	5 + 250
S. R. 40 ISPICA - S.MARIA DEL FOCALLO	"	5 + 400
S. R. 41 GADDIMELI	"	3 + 530
S. R. 55 PASSI - MARZA	"	4 + 380

STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DI 2^ CATEGORIA

S. P. 1 ACATE - DIRILLO	Km.	7 + 350
S. P. 3 SOTTOCHIARAMONTE - ACATE	"	16 + 607
S. P. 5 VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO	"	17 + 408
S. P. 6 GULFI - PRETIPAULO - PANTALEO	"	8 + 365
S. P. 9 ANNUNZIATA - CIFALI	"	14 + 606
S. P. 11 MONTEROSSO - BUCCHERI	"	6 + 770
S. P. 13 BEDDIO - TRESAURO - PIOMBO	"	17 + 114
S. P. 14 CASTIGLIONE - TRESAURO	"	4 + 640
S. P. 15 PIOMBO - PACE CAMMARANA	"	6 + 490
S. P. 16 VITTORIA - GASPANELLA	"	5 + 900
S. P. 18 VITTORIA - PIOMBO	"	7 + 160
S. P. 19 PIOMBO - SCOGLITTI	"	10 + 400
S. P. 21 STR. DI ACC. ALLA STAZ. FERROV. DI DONNAFUGATA	"	5 + 820
S. P. 22 STRADA DI ACCESSO ALL' AEROPORTO DI COMISO	"	3 + 100
S. P. 23 RAGUSA IBLA - NOTO (2° TRATTO)	"	8 + 044
S. P. 24 STRADA DI ACCESSO ALLA STAZ. FERROV. DI ACATE	"	0 + 260
S. P. 26 RAFFITELLO	"	2 + 800
S. P. 27 TRAVERSA - S. ANGELO	"	3 + 580
S. P. 28 MODICA - FAVAROTTA	"	11 + 468
S. P. 29 POZZO CASSERO - PASSO PARRINO	"	2 + 407
S. P. 30 RINELLI - COFFITELLO	"	16 + 530
S. P. 32 ROCCIOLA - SCROFANI	"	18 + 390
S. P. 33 TRAVERSA - FAVAROTTA	"	4 + 270
S. P. 34 S. ALESSANDRA - ISPICA - ROSOLINI	"	2 + 030
S. P. 38 BETLEM - PIANO CECI	"	5 + 350

S.P. 41	SCICLI - ISPICA	KM 10 + 381
S.P. 44	POZZALLO - SAMPICERÌ (INTERNA)	" 10 + 140
S.P. 47	TRAVERSA - BARRICERA	" 1 + 465
S.P. 48	CONCOCCHIELLE - SCORSONE	" 6 + 080
S.P. 51	MODICA - PASSO - GATTA	" 2 + 265
S.P. 53	S.GIACOMO - MONTESANO	" 8 + 470
S.P. 55	GIARRATANA - NOTO	" 12 + 436
S.P. 56	S.MARCO - CAVA D'ALIGA	" 5 + 370
S.P. 58	RAGUSA - IBLA - NOTO (1° TRATTO)	" 6 + 000
S.P. 61	FIUMARIE - FILIPPA	" 1 + 560
S.P. 62	BIVIO MALTEMPO - BIVIO GIARRATANA	" 10 + 537
S.P. 68	VITTORIA - FORCONE - PEDALINO - QUAGLIO	" 10 + 486
S.P. 69	GASPANELLA - ALCERITO	" 3 + 934
S.P. 70	S.ELENA - S.GIULIANO	" 2 + 425
S.P. 71	DONNAFUGATA - SERRAMEZZANA	" 1 + 500
S.P. 72	SERRAMEZZANA - MURAGLIE	" 4 + 115
S.P. 73	GALERNE - PIANO CECI	" 9 + 629
S.P. 74	CAVA GUCCIARDA - PISCIOTTO	" 2 + 900
S.P. 75	SCICLI - S.GIOVANNI AL PRATO	" 5 + 127
S.P. 76	TORRE - MASTRO - SCALONAZZO - MAGAZZE'	" 6 + 031
S.P. 77	PONTE PEZZE - MONTE RACI	" 7 + 875
S.P. 78	MAGGIO - CADDAME'	" 6 + 000
S.P. 79	FRIGINTINI - MARGIONE	" 6 + 180
S.P. 80	DONNAFUGATA - GENESI	" 7 + 400
S.P. 81	SERRAGAROFALO - POZZILLO - FICAZZA	" 8 - 900
S.P. 82	MORTILLA - SERRAVALLE	" 5 + 560
S.P. 83	MODICA - CAVA ISPICA - ISPICA	" 19 + 055
S.P. 84	GENOVESE - ARIZZI	" 2 + 000
S.P. 86	ZAPPULLA - SCORRIONE - ISPICA	" 10 + 700
S.P. 87	STAZIONE ACATE - MACCONI	" 4 + 400
S.P. 90	ACATE - PIRRERA - DIRILLO	" 9 + 025
S.P. 91	COMISO - MONTE CALVO - CHIAPPA	" 15 + 630
S.P. 92	FEGOTTO - DICCHEARA	" 5 + 130
S.P. 93	PIANA DEL CONTE - DICCHIARA	" 5 + 440
S.P. 94	CIMITERO MODICA - MANGIAGESO	" 9 + 275
S.P. 95	SCICLI - SPINAZZA - GIARDINELLI	" 12 + 500
S.P. 96	S.GIOVANNI AL PRATO - BUGILFEZZA	" 3 + 785
S.P. 97	ACATE - SCOGLITTI	" 12 + 313
S.P. 98	SALME' - FAVARAGGI	" 4 + 000
S.P. 99	CIAMBRA - CANTONAZZO	" 11 + 000
S.P.100	CASALE - CORULLA	" 11 + 875
S.P.101	CORULLA - RAFFITELLI - S. ROSALIA	" 11 + 100
S.P.103	PIANO SAVIA - ZAFAGLIONE	" 2 + 450
S.P.104	CINQUEVIE - SCROFANI	" 2 + 600
S.P.105	CANTASANA - SCOGLITTI (INTERNA)	" 3 + 100
S.P.106	FALLIRA - FORTUGNO	" 3 + 660
S.P.107	MARCHESELLO - BALATA	" 7 + 132
S.P.109	MASEBIO - CALICANTONE	" 8 + 014
S.P.110	MAGAZZE' - SPINAZZA	KM 4 - 411
S.P.111	FONTANA NUOVA - NAVE	" 3 + 355
S.P.112	MARANGIO - MACTARA	" - 570

S.P.114	STRADA DI CIRCONVALLAZIONE NORD DI VITTORIA	KM	0 - 870
S.P.115	GIUGLIA - POGGIO GALLO - GERARDO	"	3 + 365
S.P.116	CILONE - PRATO - MONTE	"	7 + 000
S.P.117	BUTTARELLA - FICAZZA	"	2 + 000
S.P.118	PIANO SAVIA - BERDIA	"	4 + 500
S.P.119	LINCINO - SPINAZZA - DONMALUCATA	"	5 + 425
S.P.121	RECUPERO - S.MARLA DEL FOCALLO	"	2 + 940
S.P.122	CALANARIERI - GERRANTINI - PIANI	"	11 + 615
S.P.124	CIRCONVALLAZIONE DI S. CROCE CAMERINA	"	1 + 650

STRADE REGIONALI

R. 1	PIANA DEL CONTE - PARASPOLA	KM	2 + 984
R. 2	VALSECA - RESINE'	"	6 + 219
R. 3	CANICARAO - CROCILLA	"	2 + 522
R. 4	PORRELLO - PONTE BUFALI - PONTE CIPPOLLA	"	13 + 650
R. 5	COMISO - CARTIERA	"	1 + 680
R. 6	GERARDO - CATTIVO - CICIMIA	"	3 + 236
R. 8	ACATE - SANTISSIMO - LIPPIA	"	6 + 452
R. 9	BONINCONTRO - PETTINEO	"	3 + 973
R. 10	S.GIACOMO - TELLARO	"	6 + 179
R. 11	GASPANELLA - MACCHIONE	"	5 + 700
R. 12	MARTORINA - CASTELLAZZO	"	0 + 570
R. 13	PERNA - CIMILLA - MATARAZZI	"	4 + 105
R. 14	MONTE ROTONDO - PIANO DEL CONTE	"	3 + 215
R. 15	GAGLIANO - LIEQUA	"	2 + 883
R. 16	MALTEMPO - SCANNALUPI - MONTE RACI	"	7 + 612
R. 17	MAGAZZINAZZI - MONTE RENNA	"	1 + 298
R. 18	MICCICHE' - DESERTO - BILLONA	"	3 + 135
R. 19	VALLONE - BALATA - GIALLUPO	"	2 + 056
R. 20	CASE BIAZZO - CASE FORCONE	"	1 + 960
R. 21	S. MARGHERITA - MANDREVECCHIE	"	4 + 164
R. 22	CONCA D'ORO - S. IPPOLITO - TREALATA	"	3 + 367
R. 23	S. ELENA - CAVA ISPICA	"	3 + 404
R. 26	POZZO SALITO - FOCE DIRILLO	"	3 + 103
R. 27	PONTE DIRILLO - BAUDARELLO	"	4 + 100
R. 28	ARANCITELLO - REGIA TRAZZERA - MULINI	"	2 + 390
R. 29	DIERNA - FORCHE	"	0 + 821
R. 30	PALMENTO - MARCHESE - NARDELLA - PASSI	"	3 + 830
R. 31	ILICE - CAVA RENNA - CINQUEVIE	"	4 + 576
R. 32	VALSEGA - ANGUILLA	"	1 + 100
R. 33	BONINCONTRO - PETTINEO - IUNCI TELLO	"	2 + 400
R. 34	POZZO RIBAUDO	"	3 + 518
R. 35	GASPANELLA - SEPRAMANGANO	"	1 + 550
R. 36	PIANO SAVIA SEPRAMANGANO	"	2 + 460
R. 37	FAVARA - MARGITELLO - OLIVA - GIALLUPO	"	6 + 460
R. 38	SALMATA - BIDURI	"	1 + 700
R. 39	VALLE FORNO - NARDELLA	"	1 + 290
R. 42	CASE SAVARENO - CAVA CUGNO	"	3 + 790
R. 43	ROSELLE - S.BASILIO	KM	2 + 570
R. 44	SCARO - PIETRE NERE	"	1 + 500
R. 45	RECUPERO - CAMPANELLA	KM	1 + 950

S.R. 46	BELLOCOZZO - TELLARO	"	6 + 050
S.R. 47	GRAFFETTA - GRAFFALONGO	"	3 + 315
S.R. 48	GERBI - CANCALEO	"	3 + 120
S.R. 49	POZZO - BOLLENTI	"	2 + 700
S.R. 50	GERBE	"	2 + 250
S.R. 51	MACCONI	"	5 + 500
S.R. 52	S.MARGHERITA - PIANO DEL GRILLO	"	2 + 750
S.R. 53	GIAFANETTO - SALINA	"	2 + 750
S.R. 54	BUFFA - CASE MAZZA	"	2 + 000
S.R. 56	SCAGAFORNO - IANNAZZO	"	2 + 360
S.R. 57	S.BASILE - COZZO CIRICA	KM. 2 + 200	
S.R. 58	SCAGAFORNO - S.BASILE	"	2 + 325
S.R. 59	FOCE VECCHIA - PANTANO GARIFFI	"	4 + 040
S.R. 60	S.BASILE - PUNTA CIRIGA	"	3 + 930
S.R. 61	SPINAZZELLA - FERRANTE	"	2 + 220
S.R. 62	ARIZZA - BORBICE - PALMENTELLA	"	3 + 460
S.R. 63	FICAZZA - PALMA	"	5 + 000
S.R. 64	BRUCA - MARE	"	0 + 960
S.R. 65	ARIZZA - MARE	"	0 + 365
S.R. 66	SPINA SANTA - MARE	"	0 + 730
S.R. 67	PEZZAFILIPPA - MARE	"	0 + 655
S.R. 68	GESUTTI - MARE	"	0 + 520
S.R. 69	GIUMMARELLI - MARELLA	"	1 + 370
S.R. 70	CASE MAZZA - ANGUILLA	"	1 + 970
S.R. 71	TRESAURO - CROCELLA	"	2 + 360
S.R. 72	BIVIO SPINAZZA - DAMHUSI - TEMPEROSSE	"	2 + 145
S.R. 73	SPINAZZA - PIANO GRANDE	"	1 + 750
S.R. 74	SALMECI - CHIUSAZZA	"	1 + 750
S.R. 75	IUNGI - ARIZZA	"	3 + 910
S.R. 76	SCICLI - CASE S. FRANCESCO	"	3 + 300
S.R. 77	LICCIO - CAVA GISANA - BRIZZI	"	3 + 180
S.R. 78	FORBICIARA	"	1 + 225
S.R. 79	MACA - FAVARA	"	1 + 350
S.R. 80	FAVARA - POGGIO OLIVA - MIUCIA	"	5 + 390
S.R. 81	TRIPPATORE	"	0 + 615
S.R. 82	FONTANA NUOVA - EREDITA - PALMA	"	4 + 315

Art. 29

Determinazione del canone

1. Il canone, arrotondato per eccesso o per difetto alle 1.000 lire, è determinato moltiplicando la superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari per l'importo della tariffa base, indicata nella tabella che segue:

TARIFFA BASE DEL CANONE

MEZZO PUBBLICITARIO	NON LUMINOSO		LUMINOSO	
	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA I	CATEGORIA II
TARIFFA BASE PER MQ.	£. 14.000	£. 7.000	£. 21.000	£. 10.500

2. La superficie deve essere arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto a seconda che sia superiore o inferiore ai 50 centimetri quadrati.

Art. 30

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul C/C Postale n. 10501971 intestato alla Provincia Regionale.

2. Per la prima annualità di riferimento, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 Dicembre dello stesso anno.

TITOLO IV

PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI APPLICABILI

Art. 31

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Ufficio Concessioni controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, provvede alla rilevazione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Ufficio Concessioni provvede, in caso di omesso versamento, all'emissione dell'ingiunzione di adempiere entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

3. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

4. L'interessato può chiedere la regolarizzazione in sanatoria dell'installazione, facendo istanza all'Ufficio competente, che la rilascia se sussistono le condizioni previste dal C.d.S. e dal presente Regolamento. Nel caso in cui l'installazione abusiva non può essere regolarizzata, o l'interessato non ha prodotto l'istanza, l'Amministrazione procede alla rimozione, secondo le modalità previste dall' art.17.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante decreto ingiuntivo formalizzato ai sensi del R. D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 32

Vigilanza

1. La Provincia, è tenuta a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La Provincia ha altresì l'obbligo di vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale, di cui una copia deve essere trasmessa all'Ufficio Concessioni, al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio, rivalendosi per le spese, sul titolare delle concessioni.

3. L'esito del contenzioso dovrà essere comunicato all'ufficio Concessioni, per l'aggiornamento del relativo fascicolo.

4. La Vigilanza può essere svolta, inoltre, tramite segnalazione all'Ente proprietario della strada, per i provvedimenti di competenza:

- a) dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) dalla Polizia di Stato;
- c) dall'Arma dei Carabinieri;
- d) dal Corpo della Guardia di Finanza;
- e) dai Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale.

5. Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Codice, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente Proprietario della strada, per i provvedimenti di competenza.

6. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazioni ai sensi dell'art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1 del Codice devono essere rimossi entro gli otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

7. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 33

Sanzioni (art. 23 Cds)

1. Chiunque viola le norme dell'art. 23 del codice e quelle del Regolamento 495/92 è soggetto alla Sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da Lire cinquecentoottantasettemilacinquecento a Lire duemilioneitrecentocinquantamila.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire duecentotrentacinquemila a Lire novecentoquarantamila.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti, ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del Titolo VI, Capo I, Sezione II del Codice della Strada. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire, se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'amministrazione al terzo.

4. Chiunque installa senza autorizzazione cartelli, manufatti e simili è punito con la sanzione prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Riordino della pubblicità esistente

1. L'Ufficio Concessioni provvede alla ricognizione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari installati e regolarmente autorizzati.

2. Per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati e non autorizzati o con autorizzazione scaduta, si dovrà attivare la procedura per la rimozione.

3. Il titolare del cartello, nell'ipotesi di cui al comma precedente, perde il diritto alla conservazione dal luogo d'impianto.

4. Per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati, le cui autorizzazioni non sono ancora scadute, ma si trovano in posizione irregolare rispetto ai parametri del nuovo codice della strada, l'Ufficio Concessioni invita i titolari delle autorizzazioni a rimuoverli, indicando, anche, il nuovo punto di installazione, che deve essere il più vicino possibile a quello precedente, compatibilmente con la situazione della strada.

5. Per gli spostamenti di cui al punto precedente si deve procedere a partire dall'ultimo cartello autorizzato e non scaduto, nel senso di marcia considerato, compreso nell'interspazio e ricollocarlo a distanza regolare dai punti di riferimento. Si considera poi il penultimo cartello e così via sino ad esaurire le posizioni disponibili.

6. I cartelli le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di

una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

Art. 35

Pubblicità abusiva

1. Ai responsabili delle installazioni abusive l'Ufficio Concessioni notifica formale diffida a rimuovere l'impianto entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Decorso tale termine l'Ufficio Concessioni dispone la rimozione dei cartelli, delle insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati abusivamente, con spese a carico dell'installatore inadempiente.

3. Nessuna autorizzazione potrà essere rilasciata a coloro che hanno effettuato installazioni abusive, anche se la richiesta riguarda un altro sito, per un periodo di mesi dodici dalla data di contestazione dell'infrazione.

4. Ai responsabili delle infrazioni di cui al comma precedente, non saranno rinnovate le autorizzazioni scadute.

Art. 36

Norma transitoria

1. L'Ufficio Concessioni, provvede al riesame delle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria, prima dell'approvazione del presente Regolamento, trasformando in definitive, quelle conformi alle disposizioni contenute nello stesso, fermo restando la durata che decorre comunque dal rilascio di quella provvisoria.

2. Per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati, le autorizzazioni si trovano in posizione irregolare rispetto a quanto stabilito dal Regolamento Provinciale, l'Ufficio Concessioni invita i titolari delle

Regolamentazione delle tariffe applicate sulle strade provinciali ai manufatti pubblicitari, accessi e occupazione di suolo pubblico.

(per quanto non espressamente indicato nel regolamento, si rimanda al D.Lgs 285/92 e s.m.i.)



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Deliberazione di Giunta Provinciale

N. di registro 369/2011 - S07	Deliberazione N° 183
OGGETTO: Aggiornamento tariffe dei canoni di concessione e autorizzazione nelle sedi stradali di competenza provinciale. Delibera immediatamente esecutiva	

L'anno 2011, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 14.00 in Ragusa, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale sotto la presidenza del Sig. ON. ING. G.F. ANTOCI Presidente della Provincia Regionale

di Ragusa, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

<input checked="" type="checkbox"/> No	Girolamo Carpentieri	<input checked="" type="checkbox"/> No	Vincenzo Muriana
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Ivana Castello	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giovanni Digiacomo
<input checked="" type="checkbox"/> No	Salvatore Mallia	<input checked="" type="checkbox"/> No	Piero Mandarà
<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Riccardo Terranova	<input checked="" type="checkbox"/> No	Salvatore Minardi
<input checked="" type="checkbox"/> No	ed il Sig. Presidente della Provincia Ing. Giovanni Francesco Antoci.		
Assiste il	Segretario Generale Dott.	<i>Dott. Salvatore Piazza</i>	

Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Settore VII Servizi della Viabilità, Espropriazioni, Concessioni

Il Dirigente del 7° Settore propone l'adozione della deliberazione relativa all'oggetto, sulla base delle seguenti premesse:

Con Delibera del Consiglio Provinciale n.4 del 19/01/2001, a modifica della Deliberazione n.184 del 30/07/77, sono stati approvati i nuovi canoni di concessione per il Servizio TOSAP e per il Servizio Concessioni relativamente agli accessi carrabili e pedonali;

	linee elettriche o telefoniche		
A	B.T. (non superiore a 399 volts)	€. 2,00	€. 2,00
B	M.T. (da 20.000 volts a 29.999 volts)	€. 30,00	€. 30,00
C	A.T. (da 30.000 volts a 149.999 volts)	€. 40,00	€. 40,00
	da 150.000 volts a 249.999 volts	€. 60,00	€. 60,00
	oltre 250.000 volts	€. 80,00	€. 80,00

6	PARALLELISMI CON LINEE ELETTRICHE O TELEFONICHE CON O SENZA SOSTEGNI		
a	Fino a 399 volts	€. 100,00	€. 100,00
b	Oltre 400 volts	€. 200,00	€. 200,00

Autorizzazioni : TARIFFA BASE DEL CANONE				
MEZZO PUBBLICITARIO	NON LUMINOSO		LUMINOSO	
	1^ CAT	2^ CAT	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 20,00	€. 20,00	€. 30,00	€. 30,00

TARIFFA BASE DEL CANONE PER LE PREINSEGNE INSTALLATE SU PERTINENZA STRADALE		
	1^ CAT	2^ CAT
TARIFFA BASE PER Mq	€. 30,00	€. 30,00

- Di stabilire che le suddette misure decorreranno dal 01-07-2011 ;

- Di dichiarare l'adottando provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/1991

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Salvatore Piazza

Modifica dell'art .11 comma 4 del “Regolamento Disciplina dei mezzi pubblicitari lungo le Strade Provinciali”.

La domanda per il rilascio, rinnovo e mantenimento di autorizzazione per i mezzi pubblicitari, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. Copia della ricevuta del versamento di €. 50,00 sul C/C postale n.10501971 intestato ad “AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SERVIZIO TESORERIA 97100 RAGUSA” con la causale “SPESE DI ISTRUTTORIA MEZZI PUBBLICITARI”;
2. n° 3 copie a colori dei bozzetti quotati in scala adeguata con il messaggio da esporre, e la relativa superficie espressa in metri quadri;
3. n° 3 copie della planimetria in scala adeguata, non inferiore a (1:200 – 1:1500) indicante il comune di appartenenza e per metri 300 prima e dopo, la posizione dell'impianto, ubicazione e distanza dell'impianto stesso dalla segnaletica stradale, con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., esistenti che siano rilevanti ai fini dell'art. 51 Reg. C.d.S., nel caso di mezzi pubblicitari bifacciali i suddetti rilievi vanno indicati per entrambi i sensi di marcia, dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 50 metri prima e dopo il punto di installazione;
4. n° 3 copie estratto planimetria catastale, che evidenzia i confini di proprietà e della sede stradale, se la richiesta riguarda un mezzo pubblicitario da installare su suolo privato;
5. n° 3 copie della sezione trasversale della sede stradale in scala adeguata, non inferiore a (1:50 – 1:100) indicante il posizionamento e la distanza dell'impianto dal limite della carreggiata;
6. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla stabilità del manufatto, a firma del tecnico abilitato o dell'impresa costruttrice o installatrice autorizzata;
7. Dichiarazione di conformità, per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati, di cui alla legge n°46/1990 e s.m.i. “Norme per la sicurezza degli impianti”, che dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla fine dei lavori, la mancata trasmissione della stessa nel termine di cui sopra comporta la revoca dell'autorizzazione;
8. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla iscrizione alla camera di commercio;
9. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'assenso del proprietario del terreno (nel caso in cui il proprietario del terreno sia diverso dal richiedente l'autorizzazione);
10. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante la proprietà del terreno (se il sito su cui sarà installato il manufatto è di proprietà del richiedente l'autorizzazione);
11. Documentazione fotografica, con pianta in scala adeguata e relativi punti di vista che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell'ambiente circostante (*almeno due fotografie, una per senso di marcia, dalle dimensioni adeguate*);
12. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa all'assenza o alla presenza di vincoli di tutela relativamente agli aspetti paesaggistici ed eventuale Autorizzazione Paesaggistica prevista dall' art.146 del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e, alla dichiarazione che le

strutture del mezzo pubblicitario non costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme;

13. Ogni altro documento, atto di assenso, autorizzazione, parere o nulla-osta, ovvero copia degli atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi istituzionali a supporto del rilascio della concessione che sia necessario acquisire preventivamente al rilascio;
14. Fotocopia del documento di riconoscimento.

Tutti gli elaborati tecnici, e le dichiarazioni sostitutive che specificatamente alla modulistica pubblicata sul sito web di Codesto Ente lo prevedono, devono essere redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, o da un impresa autorizzata operante nel settore specifico.